

## Il Consiglio di Stato

Signora  
Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari  
Per MPS-POP-Indipendenti  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione 9 luglio 2020 n. 75.20

#### Aeroporto Agno e pandemia: ruolo umanitario o porto sicuro per i soliti benestanti?

Signora deputata,

ci riferiamo alla vostra interrogazione del 9 luglio 2020 e prima di entrare nel merito delle singole domande vorremmo esprimere alcune considerazioni di carattere generale.

Durante il periodo dal 13 marzo al 22 giugno 2020 era in vigore l'Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24). Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all'epidemia di COVID-19 sono stati adottati determinati provvedimenti, tra cui la limitazione e la canalizzazione dell'entrata in Svizzera di persone provenienti da paesi o regioni a rischio. Se all'inizio della pandemia era la sola Italia ad essere considerata tale, a contare dal 25 marzo 2020 tutti i Paesi sono stati definiti come a rischio. Inoltre, a contare da questa data, il traffico aereo passeggeri proveniente dall'estero è stato canalizzato negli aeroporti nazionali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse, presso i quali avvenivano i controlli all'entrata in Svizzera. Voli diretti dall'estero a destinazione di altri aeroporti, quali per es. Lugano-Agno, erano vietati. Presso quest'ultimo aeroporto potevano quindi atterrare unicamente voli interni, che di conseguenza non erano oggetto di controllo da parte del personale delle dogane, il quale non aveva più ragione di essere presente in loco e il cui impiego ai valichi terrestri invece era di prima importanza.

L'art. 3 Ordinanza 2 COVID-19 definiva a quali condizioni le persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio potevano entrare sul territorio elvetico. Tra esse figuravano le persone che erano solo in transito in Svizzera con l'intenzione di recarsi direttamente in un altro Paese. Queste persone dovevano comprovare di soddisfare una serie di condizioni imposte a livello federale. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) emanava a sua volta le necessarie istruzioni.

Parallelamente all'Ordinanza 2 COVID-19, anche le istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sono state costantemente adeguate. Un principio cardine però ha accompagnato le varie modifiche, ovvero il principio secondo il quale doveva essere

autorizzata l'entrata degli stranieri che accedevano in Svizzera al fine di attraversarla per via diretta e lasciarla in direzione del loro Stato d'origine o dello Stato in cui potevano dimostrare la propria dimora abituale.

Fatte queste premesse rispondiamo come segue alle vostre domande.

**1. Il Consiglio di Stato si era informato di questi voli privati particolari, atterrati all'aeroporto di Lugano-Agno?**

Come precisato nella premessa, l'entrata e il conseguente controllo delle persone su territorio svizzero era di competenza esclusiva delle autorità federali per il tramite dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e veniva effettuato nei tre aeroporti nazionali per gli arrivi per via aerea. Esulava quindi dai doveri del Consiglio di Stato occuparsi di tale tematica.

**2. Il Medico cantonale Merlani e lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) erano informati di questi voli privati particolari, atterrati all'aeroporto di Lugano-Agno?**

Si rimanda a quanto già indicato al punto precedente: il Medico cantonale e lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta non erano le autorità competenti in materia, né tale tematica è stata segnalata durante i rapporti dello SMCC.

**3. Se queste autorità erano informate di questi voli speciali, quali misure di controllo sono state adottate?**

**4. Se non sono state adottate particolari misure di controllo, il Consiglio di Stato può spiegarne le ragioni?**

Spettava unicamente alle autorità federali per il tramite dell'AFD prendere, se del caso, le dovute misure. In ogni caso, e alla luce delle direttive emanate dalla SEM, si ricorda che il transito di cittadini italiani in direzione dell'Italia era, di principio, autorizzato. L'esempio menzionato nella presente interrogazione poteva concernere persone che atterravano in uno dei tre aeroporti nazionali, presso i quali venivano controllate all'entrata in Svizzera, e da cui facevano poi rientro verso l'Italia – per esempio avvalendosi di un servizio di taxi oppure tramite un volo interno diretto all'aeroporto di Lugano-Agno.

**5. Se le autorità e organismi citati erano all'oscuro di tutto, il Consiglio di Stato non pensa che sia importante avviare un'inchiesta approfondita, rapida su quanto successo nei mesi di pandemia all'aeroporto di Lugano – Agno?**

Considerato che il Consiglio di Stato non vigila sulle attività delle autorità federali per il tramite dell'Amministrazione federale delle dogane, non spetta al Governo cantonale avviare un'inchiesta sul loro operato.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore lavorative.*


Voglia gradire, signora deputata, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Norman Gobbi

Il Cancelliere:

  
Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch);
- Sezione del militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch).